

STATUTO A.N.G.Ri.S.

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA e SCOPI

Art. 1 Costituzione – sede e durata

E' costituita, con durata illimitata, l' "Associazione Nazionale Grafologi Rieducatori della Scrittura" con sigla A.N.G.Ri.S..

Essa è una organizzazione di professionisti non lucrativa.

L'A.N.G.Ri.S. copre ed opera in tutto il territorio nazionale ed è articolata in sezioni regionali e/o provinciali.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La sede, che si trova presso il domicilio del Presidente in carica, può essere trasferita ad altro indirizzo/città su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

Art. 2 Competenze e mansioni professionali

L'Associazione A.N.G.Ri.S. è costituita da professionisti grafologi rieducatori della scrittura riconosciuti ai sensi della Legge 4/2013.

Il grafologo rieducatore della scrittura ha come oggetto di studio la scrittura e si occupa:

- a) di valutare (che significa esaminare la scrittura sotto il profilo della forma, del movimento, della gestione dello spazio grafico ed evolutivo, cioè in termini di congruenza o discrepanza tra l'età del soggetto e il suo livello di scolarizzazione) il livello grafo-motorio di bambini e ragazzi in età evolutiva;
- b) di attuare piani di recupero delle difficoltà grafo-motorie (nei suoi aspetti di forma, movimento e gestione dello spazio) in soggetti in età evolutiva ed età adulta attraverso specifici training individualizzati di rieducazione del gesto grafico;
- c) di promuovere iniziative e attività didattico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione delle difficoltà grafo-motorie;
- d) di organizzare corsi di educazione alla scrittura e di sviluppo dei prerequisiti di base di letto-scrittura rivolti a insegnanti o agli allievi della scuola di ogni ordine e grado;
- e) di svolgere attività di sportello informativo per genitori ed insegnanti;
- f) di organizzare laboratori di recupero delle difficoltà grafo-motorie per soggetti in età evolutiva e adulti;
- g) promuovere attività culturali, seminari e conferenze volte a far conoscere la figura del grafologo rieducatore della scrittura e la sua metodologia di recupero delle difficoltà grafo-motorie;
- h) di svolgere attività di collaborazione con altri specialisti del settore (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, pedagogisti, ecc.)

Art. 3 Caratteristiche e scopi dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promuovere iniziative e attività didattico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e al recupero delle difficoltà grafo-motorie (negli aspetti grafici di forma, movimento e gestione dello spazio);
- b) organizzare corsi di educazione alla scrittura e di sviluppo dei prerequisiti di base di letto-scrittura rivolti agli insegnanti o agli allievi delle Scuole di ogni ordine e grado;
- c) organizzare corsi di grafologia e di formazione per professionisti grafologi che intendono occuparsi di rieducazione della scrittura;
- d) promuovere attività culturali volte a far conoscere la figura del grafologo rieducatore della scrittura e la sua metodologia di recupero delle difficoltà grafo-motorie;
- e) organizzare seminari, corsi di aggiornamento, conferenze, ecc. atti sia al continuo aggiornamento dei soci, sia alla divulgazione delle attività dell'Associazione;
- f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante e Direttivo della Scuola di ogni ordine e grado, nonché degli operatori socio-sanitari ed altri professionisti, in ogni settore di possibile comune interesse;
- g) garantire, agli utenti pubblici e privati, la qualità professionale e deontologica degli associati, in particolare dei Soci Ordinari, attraverso l'attivazione di uno sportello dedicato ai rapporti con la

clientela e di un servizio di attestazione delle competenze dei rieducatori della scrittura come previsto dalla Legge 4/2013, che prevede il rilascio di un attestato, che garantisca il possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale;

- h) tenere i contatti tra i soci e le istituzioni anche per mezzo di un proprio bollettino;
- i) svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi e promuovere partnership con altre istituzioni;
- j) promuovere lo sviluppo della ricerca nel campo dei disturbi della scrittura, delle difficoltà grafo-motorie, delle metodologie di educazione e rieducazione della scrittura, allo scopo di affinare ed implementare gli strumenti di valutazione e metodologici a disposizione del rieducatore della scrittura;
- k) stimolare iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni, con la finalità di far conoscere e consolidare l'immagine del rieducatore, l'etica professionale della categoria, per tutelarne i diritti, garantire il rispetto del codice deontologico e la tutela della professione;
- l) divulgare pubblicazioni, libri, riviste, opere, ecc. edite dall'Associazione.

SOCI

Art. 4 Tipologia di soci

Possono essere soci dell'A.N.G.Ri.S. cittadini italiani e stranieri. Possono inoltre essere soci enti , associazioni e istituzioni aventi finalità non in contrasto con quelle dell'Associazione.

Gli iscritti all'A.N.G.Ri.S. si suddividono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari;
- d) Soci aderenti.

Art. 5 Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 6 Soci Ordinari

Possono essere ammessi come soci ordinari i grafologi che hanno seguito un corso di formazione ottenendo un titolo riconosciuto dall'Associazione, seguito altresì da un corso di formazione specifica tenuto dall'Associazione o da altri enti e associazioni che ne garantiscano standard formativi riconosciuti dall'A.N.G.Ri.S..

Art. 7 Soci Onorari

Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolare benemerita presso l'Associazione per meriti culturali o solidali. Tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

Art. 8 Soci aderenti

Sono soci aderenti coloro che accettano le finalità dell'Associazione e sono interessati a farne parte pur non essendo grafologi rieducatori della scrittura. Sono tenuti al pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.

Fanno parte di questa categoria di soci anche i grafologi-rieducatori che non hanno i requisiti per rientrare nella categoria dei soci ordinari, o perché non hanno ancora conseguito tutti i requisiti necessari, o perché non hanno assolto l'obbligo formativo e di aggiornamento triennale.

I soci aderenti hanno diritto a ricevere periodicamente la rivista edita dall'Associazione ed eventuali consulenze gratuite da parte dei soci ordinari.

Art. 9 Ammissione dei soci ordinari

L'ammissione come socio ordinario è stabilita dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato che inoltrerà la propria domanda compilando un'apposita scheda presente sul sito nazionale A.N.G.Ri.S. www.angris.it. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato il proprio curriculum scolastico-

formativo e professionale per la valutazione dei requisiti necessari.

Il candidato a socio ordinario deve essere in possesso di:

- a) Laurea o Diploma Universitario delle scuole grafologiche universitarie;
- b) oppure titolo di grafologia riconosciuto dalle Associazioni A.G.P. o A.G.I.; a seguito di conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- c) e di Attestato di frequenza di un corso di formazione in educazione e rieducazione della scrittura avente le caratteristiche previste dal regolamento A.N.G.Ri.S.;

L'iscrizione all'A.N.G.Ri.S. impegna il Socio all'autorizzazione dei dati personali, nonché al rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti di competenza, che dovranno essere sottoscritti all'atto della richiesta di ammissione a socio ordinario.

Art. 10 Accettazione delle domande

L'accettazione o il rigetto della domanda di iscrizione dei soci ordinari spetta al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e viene comunicata per iscritto tramite e-mail, pec o altri mezzi telematici. L'accoglimento o il rigetto dovranno essere motivati.

L'aspirante socio deve versare la quota annuale entro due mesi dalla data della comunicazione. Scaduto tale termine la domanda si intende automaticamente decaduta.

L'ammissione come socio aderente avviene automaticamente dopo l'invio della richiesta, effettuata tramite compilazione di un'apposita scheda presente sul sito nazionale A.N.G.Ri.S. www.angris.it e il versamento della quota.

Art. 11 Doveri dei soci

Tutti i soci, ad esclusione degli onorari, sono tenuti a pagare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una quota annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

E' obbligo inoltre dei soci ordinari adempiere alla formazione periodica prevista dall'Associazione e stabilita dalla Legge 4/2013, pena la decadenza della qualifica di socio ordinario.

Il mancato pagamento della quota associativa nei termini sopra indicati rende morosi i soci e quello ordinario perde, fino a quando non provveda alla sua incombenza, il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee dell'Associazione;
- b) candidarsi per la nomina a cariche elettive;
- c) ricevere l'eventuale bollettino/rivista dell'Associazione;
- d) rappresentare l'Associazione in Italia o all'estero in occasione di congressi, seminari, conferenze, raduni, incontri di studio, ecc.;
- e) a comparire sul sito dell'Associazione.

Art. 12 Diritti degli associati

Tutti i soci, ad esclusione degli aderenti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee dell'Associazione;
- b) candidarsi per la nomina a cariche elettive;
- c) ricevere l'eventuale bollettino/rivista dell'Associazione;
- d) usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione;
- e) rappresentare l'Associazione in Italia o all'estero in occasione di congressi, seminari, conferenze, raduni, incontri di studio, ecc.

Art. 13 Obblighi degli associati

Ogni socio è tenuto:

- a) al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle norme del Codice Deontologico dell'Associazione;
- b) ad evitare qualsiasi comportamento che possa arrecare danno all'Associazione e alla sua immagine;
- c) ad uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) al pagamento, nei tempi e nei modi richiesti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa annuale.

Ogni infrazione al presente articolo sarà accertata dal Collegio dei Probiviri anche su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene a decadere per dimissioni o per decadenza.

La dimissione del rapporto associativo avviene per volontà espressa dal socio, attraverso comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo A.N.G.Ri.S. ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

La decadenza avviene:

- a) In caso di decesso;
- b) Per morosità protratta per oltre un anno;
- c) Per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione;
- d) Per mancato rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, accertati dal Collegio dei Probiviri;
- a) Per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del C.C..

Il provvedimento di decadenza, reso esecutivo con delibera del Consiglio Direttivo, viene comunicato per iscritto (anche via mail o pec) all'interessato ed al presidente della sezione regionale o provinciale di appartenenza.

L'eventuale riammissione del socio decaduto va ridiscussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 15 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi dei soci fondatori, ordinari e aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti dall'effettuazione di seminari, congressi, corsi e quant'altro organizzato dall'A.N.G.Ri.S..

Art. 16 Obblighi e Divieti

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 17 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- g) La Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale.

ASSEMBLEA

Art. 18 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è formata da tutti i soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è altresì convocata in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando sia fatta formale richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio dei Probiviri o da almeno un quinto dei soci.

Art. 19 Convocazione e validità dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, avviene per iscritto, anche attraverso mezzi di comunicazione telematica (mail, pec, sms, ecc.) almeno venti giorni prima della data fissata.

La prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione con qualunque numero di partecipanti. Ogni Socio può rappresentarne un altro purché munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per ciascun socio. Le deleghe devono essere firmate e possono essere trasmesse anche attraverso mezzi telematici.

Art. 20 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) determina il numero ed elegge a maggioranza semplice i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- b) approva a maggioranza assoluta la relazione del Presidente e le proposte dei soci;
- c) approva a maggioranza assoluta l'attività svolta e prende visione del programma dell'anno successivo;
- d) approva a maggioranza assoluta il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali;
- e) prende visione dei bilanci delle sezioni regionali e provinciali;
- f) approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica il provvedimento consiliare di espulsione dei Soci ai sensi dell'art. 14 comma d);
- h) approva il Codice Deontologico proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) approva a maggioranza di due terzi eventuali modifiche dello Statuto; esse possono essere proposte da qualsiasi socio;
- b) delibera sul trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo/città;
- c) adotta eventuali delibere relative ai punti posti all'O.d.g. dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio dei Probiviri o da un terzo dell'Assemblea;
- d) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 21. Modus operandi dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni assembleari vengono redatti da un segretario nominato dal Presidente fra i presenti.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, la votazione viene effettuata a scrutinio segreto, mediante apposite schede predisposte a cura del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso una delega, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Composizione e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, sette o nove membri secondo la determinazione dell'Assemblea. Possono farne parte soci fondatori e ordinari.

Se si dimette dal Consiglio Direttivo uno dei membri, gli subentra il socio che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo subentra il

socio immediatamente seguente per numero di voti ricevuti; il Consigliere subentrante dura in carica per il tempo di durata in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 23 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, possibilmente a cadenza trimestrale, su convocazione del Presidente oppure su richiesta dei due terzi del Consiglio stesso. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza.

La convocazione va fatta per iscritto, anche in via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sei giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza, e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri.

Art. 24 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) elegge a maggioranza assoluta con scrutinio segreto il Presidente;
- b) elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- c) elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- d) stabilisce le competenze operative del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, fatte salve quelle già previste dallo Statuto;
- e) delibera sull'ammissione dei Soci Ordinari e sulla nomina dei Soci Onorari;
- f) delibera sulla sospensione o sull'espulsione dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri. L'eventuale provvedimento di espulsione deve essere ratificato dall'Assemblea;
- g) accerta le esigenze finanziarie dell'Associazione ed individua i mezzi idonei a soddisfarle;
- h) delibera sulle operazioni relative agli impegni finanziari con enti pubblici e privati, sull'accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni e su ogni operazione finanziaria concernente l'attività dell'A.N.G.Ri.S.;
- i) redige, su proposta del Tesoriere, la relazione annuale della gestione e predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre preventivamente al Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente all'Assemblea ordinaria;
- j) delibera sugli eventuali spostamenti della sede da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea straordinaria;
- k) delibera la costituzione delle sezioni regionali e provinciali;
- l) scioglie le sezioni regionali e provinciali che operano in contrasto con le finalità dell'A.N.G.Ri.S., dopo accertamento del Collegio dei Probiviri, o che di fatto non operano più da anni;
- m) prende visione della relazione morale e finanziaria delle sezioni regionali e provinciali;
- n) accorda contributi straordinari alle sezioni che ne facciano motivata richiesta ed alleghino la relazione morale e finanziaria;
- o) delibera l'ammontare delle quote associative annue;
- p) dà esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- q) redige eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- r) nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico insieme alla Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale;
- s) nomina il Direttore Responsabile, Il Direttore Operativo e il Comitato di Redazione della rivista pubblicata dall'Associazione;

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; nelle votazioni palesi in caso di parità risulta decisivo il voto del Presidente.

I verbali redatti dal Segretario devono essere letti e approvati nella riunione immediatamente successiva a quella cui si riferiscono; essi devono essere firmati dal Segretario e dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di sua assenza.

I Presidenti delle sezioni regionali e provinciali o i loro rappresentanti possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alle riunioni o ad un tavolo di consultazioni.

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Art. 25 Compiti del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed ha le seguenti competenze:

- a) rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi;
- b) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- c) presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) ha facoltà di operare sul conto corrente dell'Associazione per adempiere a tutti gli impegni amministrativi, finanziari e contabili;
- e) dà mandato al Tesoriere di operare sul conto corrente dell'Associazione per adempiere alle pratiche contabili necessarie all'esercizio finanziario;
- f) compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, con enti pubblici e privati, l'accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni; il tutto in forza di regolare delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato subentra il Vicepresidente, il quale convocherà entro tre mesi il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente subentrante dura in carica per il tempo di durata in carica del Consiglio.

Art. 26. Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente dura in carica tre anni e ha le seguenti competenze:

- a) coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti;
- b) sostituisce il Presidente in caso di assenza o dimissioni.

Art. 27 Compiti del Segretario

Il Segretario dura in carica tre anni ha le seguenti competenze:

- a) tenere e aggiornare il libro dei soci;
- b) redigere i verbali delle assemblee e curarne la conservazione
- c) custodire l'archivio;
- d) curare gli atti amministrativi e le delibere del Consiglio Direttivo e dei vari organi dell'Associazione.

Art. 28 Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed ha le seguenti competenze:

- a) controlla i versamenti dei soci;
- b) tiene la contabilità;
- c) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- d) effettua riscossioni e pagamenti rilasciando o ritirando le relative quietanze;
- e) opera e gestisce, su mandato del presidente, sul conto corrente dell'Associazione;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**Art. 29 Elezioni e Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e nomina al suo interno un Presidente. I membri del Collegio sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno (la riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza) su convocazione del Presidente o della maggioranza dei membri ed ha le seguenti competenze:

- a) Provvede al controllo della gestione amministrativa, del bilancio consuntivo e degli atti contabili (anche delle sezioni regionali e provinciali) e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissione di uno dei membri gli subentra il socio che nell'ultima votazione ha ottenuto più voti, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo subentra il socio immediatamente seguente per numero di voti ricevuti.

Il socio subentrante dura in carica per il tempo di durata in carica del Collegio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 Elezioni e Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica tre anni e nomina al suo interno un Presidente. I membri del Collegio sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri è un organismo autonomo e interviene nelle controversie professionali, deontologiche ed etiche fra soci e fra soci ed associazione.

La sanzione disciplinare di espulsione viene resa operativa solo dopo la relativa delibera del Consiglio Direttivo e in base agli art. 14 e 20 e ratifica dell'Assemblea; gli altri provvedimenti disciplinari sono deliberati dallo stesso Collegio dei Probiviri e comunicati per iscritto all'interessato/i ed ai Presidenti di sezione regionale o provinciali di appartenenza.

Il Collegio di Probiviri vigila inoltre sul rispetto delle norme statutarie, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea i provvedimenti adottati.

In caso di dimissione di uno dei membri gli subentra il socio che nell'ultima votazione ha ottenuto più voti, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo subentra il socio immediatamente seguente per numero di voti ricevuti.

Il socio subentrante dura in carica per il tempo di durata in carica del Collegio.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 31 Elezioni e Compiti del Comitato

E' competenza del Consiglio Direttivo nominare annualmente il Comitato Tecnico-Scientifico insieme al Commissione per la verifica l'attestazione della qualificazione professionale, (art 24 comma r), costituito da Soci Ordinari e non, con comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell'associazione. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per predisporre il piano tecnico-scientifico dell'Associazione, annuale o pluriennale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ne chieda la convocazione a fini consultivi. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza. Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico vengono proposte all'approvazione del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile di quest'ultimo. Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere rinnovato senza limite al numero di volte.

Il Comitato Tecnico-Scientifico supporta lo sviluppo dell'Associazione attraverso l'elaborazione di Linee Guida e di Piani di Sviluppo e lo svolgimento di attività consultive in particolare indirizzate verso la promozione della ricerca nel campo dei disturbi della scrittura, delle difficoltà grafo-motorie (negli aspetti grafici di forma, movimento e gestione dello spazio), della prevenzione, educazione e rieducazione della scrittura, delle metodologie di rieducazione della scrittura, della formazione e della qualificazione scientifico-professionale dei rieducatori della scrittura, come da articoli 2 e 3 del presente Statuto.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può coadiuvare il Consiglio Direttivo nella valutazione delle Scuole che intendono richiedere il Patrocinio della nostra Associazione ai loro corsi di Rieducazione della Scrittura, che dovranno rispondere a determinati standard formativi.

Il Comitato Tecnico-Scientifico opera per progetti.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA E L'ATTESTAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 32. Composizione e Compiti della Commissione per la verifica e l'attestazione della qualificazione professionale

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 del 14.1.2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", è istituita la Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale. La Commissione è composta da 2 membri del Direttivo e 3 membri esterni al Direttivo, nominati secondo le norme presenti nel regolamento associativo. La Commissione viene rinnovata ogni 3 anni.

La Commissione ha il compito, insieme al Direttivo, di:

a) Definire gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci ordinari sono tenuti a

rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;

- b) Formulare criteri e modalità per il rilascio dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale.
- c) Definire il procedimento necessario alla verifica.
- d) Valutare le richieste di attestazione della qualità professionale presentate dai Soci.
- e) Comunicare all'interessato ed agli organi dell'Associazione competenti, il risultato della verifica;
- f) Dare alla Segreteria amministrativa le informazioni necessarie al rilascio dell'attestato di qualità e della persistenza dei requisiti ai fini del rinnovo dell'attestazione di qualità professionale;

Tale organo funge inoltre da Commissione d'esame per i corsi interni all'A.N.G.Ri.S. e per le scuole afferenti.

Infine, tale Commissione avrà il compito di esaminare gli aspiranti a Soci Ordinari che non presentano i requisiti di cui all'art. 9 del presente Statuto. La Commissione valuterà se i requisiti vadano eventualmente integrati con altri percorsi formativi, in questo caso la domanda potrà essere accettata solo qualora l'aspirante socio integri i requisiti mancanti con i percorsi formativi segnalati dalla Commissione.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 33 Incompatibilità delle cariche

- a) il Presidente nazionale non può essere anche Presidente di sezioni regionali o provinciali;
- b) il Presidente nazionale non può essere contemporaneamente membro del Comitato Tecnico-Scientifico e della Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale;
- c) il Segretario nazionale non può ricoprire altre cariche;
- d) il Tesoriere nazionale non può essere contemporaneamente tesoriere di una sezione regionale o provinciale;
- e) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri non potranno avere altre cariche all'interno dell'associazione;
- f) i Soci con cariche elettive di qualsiasi tipo all'interno dell'Associazione non possono rivestire cariche o attività di rappresentanza presso altre associazioni simili per scopi e ambiti operativi all'A.N.G.Ri.S..

Per motivi particolari il Consiglio Direttivo può concedere deroghe al presente articolo, impegnandosi a rimuovere ogni forma di incompatibilità.

Art. 34 Costituzione sezioni regionali e/o provinciali

L'A.N.G.Ri.S. è strutturata in sezioni regionali e/o provinciali.

Le sedi regionali o quelle provinciali devono essere riconosciute ed approvate dal Consiglio Direttivo nazionale.

Le sezioni regionali e/o provinciali sono economicamente autonome e vengono amministrate sotto personale responsabilità dei loro organi rappresentativi.

Art. 35 Obblighi delle sezioni

Le sezioni regionali e/o provinciali hanno i seguenti obblighi:

- a) darsi entro un anno dalla data del loro riconoscimento un regolamento che non sia in contrasto con le norme dello Statuto A.N.G.Ri.S. e che tenga conto del regolamento nazionale dell'Associazione;
- b) eleggere un Consiglio Direttivo formato almeno da un Presidente e da due Consiglieri, di cui uno con funzioni da Vicepresidente ed uno da Segretario e Tesoriere. Eventuali altri membri possono essere previsti dal regolamento;
- c) collegarsi con la sede nazionale e con le altre sezioni regionali o provinciali per le iniziative locali consone alle finalità dell'A.N.G.Ri.S.;
- d) inviare annualmente alla sede nazionale una relazione morale e finanziaria.

Art. 36 Pubblicazione Rivista

L'A.N.G.Ri.S. pubblica una rivista che funge da strumento di diffusione delle conoscenze, esperienze ed iniziative in ambito dell'educazione e rieducazione della scrittura, tramite la quale possono essere

<p>convocate le assemblee.</p> <p>La nomina del Direttore Responsabile, del Direttore Operativo e del Comitato di Redazione spetta al Consiglio Direttivo, dopo consultazione anche con gli altri organi collegiali, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale, che avranno la facoltà di indicare/suggerire i candidati più idonei a rivestire tali ruoli.</p>
<p>Art. 37 Regolamenti interni</p> <p>Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.</p>
<p>Art. 38 Scioglimento dell'Associazione</p> <p>In caso di scioglimento dell'A.N.G.Ri.S. per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni, l'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori sceglieranno un'associazione/organizzazione non lucrativa operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta per legge.</p>
<p>Art. 39 Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.</p>
<p>Art. 40 Validità e vigenza</p> <p>Il presente Statuto annulla e sostituisce i precedenti ed entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea dei soci.</p>
<p>NORME TRANSITORIE</p>
<p>Art. 41</p> <p>Tutti i soci ordinari iscritti all'A.N.G.Ri.S. fino alla data dell'approvazione del presente Statuto vengono considerati in regola con il loro percorso formativo.</p> <p>Dall'entrata in vigore del presente Statuto in poi l'ammissione di nuovi soci ordinari dovrà invece attenersi alle norme ivi contenute. Sarà inoltre compito della Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale vagliare eventuali richieste di aspiranti Soci Ordinari che non presentano i requisiti di cui all'art. 9 del presente Statuto. La Commissione valuterà se i requisiti vadano eventualmente integrati con altri percorsi formativi, come precisato all'art. 32.</p>

Approvato il 28 giugno 2014